

Efficace l'avviso via mail non contestato

Assemblea

È dirimente la prova di aver ricevuto la comunicazione

Giovanni Iaria

Il comma 3 dell'articolo 66 disposizioni attuative Codice civile disciplina le modalità con le quali in-

viare ai condòmini le convocazioni delle assemblee, ovvero a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata (pec), fax o tramite consegna a mano.

Resta il tema dell'invio con mail ordinaria di cui si è occupata di recente la sentenza 1651 della Corte di appello di Ancona. A dare origine alla lite due condòmini i quali chiedevano al Tribunale di dichiarare nulla, annullabile o invalida una delibera assembleare in quanto l'avviso di convocazione dell'assemblea era stato inviato tramite mail ordinaria,

tra l'altro l'oggetto della riunione ritenevano fosse spesa gravosa e voluttuaria ovvero la sostituzione del precedente impianto fognario.

All'esito del giudizio, il Tribunale rigettava le istanze dei dissenzienti, perché l'avviso di convocazione dell'assemblea era sì stato inviato tramite email ordinaria, ma nessuna contestazione era stata sollevata circa la mancata ricezione. Inoltre l'invio con la posta elettronica ordinaria era stato utilizzato per altre convocazioni di precedenti assemblee alle quali gli stessi attori aveva-

no partecipato senza contestare il mezzo utilizzato. La Corte di appello condivide l'assunto. Era oggettivamente pacifico che gli attori fossero venuti a conoscenza della convocazione, a prescindere dal mezzo di trasmissione dell'avviso. Anche se l'elenco delle modalità di invio di cui all'articolo 66 è tassativo, quindi, deve ritenersi che l'uso della mail ordinaria non sia vietato, ma a condizione che la ricezione sia garantita e - in caso di contestazione - possa essere provata la comunicazione.